REGOLAMENTO (CEE) N. 911/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1993

relativo all'incidenza, nel settore lattiero-caseario, della soppressione degli importi compensativi adesione e del meccanismo complementare applicabile agli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3640/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1682/92 della Commissione (2) ha stabilito, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi tra la Comunità dei dieci e il Portogallo e tra il Portogallo e i paesi terzi; che con il regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo (3), il Consiglio ha deciso che a decorrere dal 1° aprile 1993 si applica in Portogallo il prezzo comune per il latte scremato in polvere e che pertanto non è più necessario applicare gli importi compensativi adesione previsti dal regolamento (CEE) n. 1682/92; che da quanto precede deriva che è necessario abrogare detto regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3812/90 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3837/92 (5), ha stabilito, per il 1993, il massimale indicativo per l'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari in Portogallo nel quadro del meccanismo complementare agli scambi; che, con il regolamento (CEE) n. 743/93 (6), il Consiglio ha deciso di abrogare il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo (7), e che pertanto, a decorrere dal 1° aprile 1993, i prodotti lattiero-caseari non sono più soggetti a tale meccanismo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1682/92 è abrogato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3812/90 non è più di applicazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 3.
(2) GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 21.
(3) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 4.
(4) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 15.
(5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 67.
(6) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 9.
(7) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.